

N. R.G. P.U. 195/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott. Marco Zinna	Giudice
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dal sig. **Simone Di Scalzo (C.F.: DSCSMN92M07G702J)**, nato a Pisa, il 07/08/1992 e residente in _____, con il ministero dell'OCC, Dott. Luciano Trapani, ed altresì rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avv. LUCA LAURICELLA, presso il cui studio in presso il suo studio in Castelfranco di sotto (PI), Via Calatafimi n. 17/B. e domicilio digitale (luca.lauricella@pecordineavvocatipisa.it.) è elettivamente domiciliato

PREMESSO che:

In data 18/04/2024 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

Con provvedimento del 09/05/2024 l'OCC ha provveduto alla nomina del dott. Dott. Luciano Trapani.

In data 10/10/2024 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

RILEVATO e RITENUTO che:



N. R.G. P.U. 195/2024

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Vecchiano, un comune sito nella provincia di Pisa;

Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

I debiti Accumulati dal ricorrente ammontano a € 116.946,25, come da elenco dei creditori fornito.

Il ricorrente attualmente svolge attività a tempo indeterminato quale aiuto cuoco presso il ristorante ; dall'inizio di tale attività, ha dichiarato € 8.283,00 annui, per un reddito mensile di circa € 800 – 900,00.

Il ricorrente ha dedotto, pertanto di esser ancora a carico dei propri genitori e ha aggiunto di avere una figlia avuta da una relazione terminata, per il cui mantenimento versa alla ex compagna € 300 – 4400 mensili.

E' pertanto evidente la situazione di squilibrio economico, non potendo il ricorrente far fronte ai propri debiti con le ordinarie entrate.

Infine, il ricorrente è proprietario al 50% con la madre, sig.ra , di una autovettura Modello Cinquecento targata, immatricolata in data 29.03.2016, utilizzata prevalentemente dalla madre e della quale chiede l'esclusione dall'attivo liquidabile. Non ha altri beni mobili o immobili.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidata in materia di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter l. 3/2012, *“in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel*



N. R.G. P.U. 195/2024

distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12” (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

3.- Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, il ricorrente Scalzo è mantenuto dal padre e la madre, e pertanto ha allegato che la sua unica uscita è costituita dal mantenimento per la figlia; la somma residua disponibile da poter offrire ai creditori è pari quindi a € 350,00 mensile. Sapendo che il periodo di restituzione è pari a tre anni il Sig. Di Scalzo per incrementare la quota ai propri creditori è disponibile a pagare la detta somma alla procedura, con l'aiuto dei genitori. Per quanto precede, la somma esclusa dalla liquidazione viene determinata in € 400,00 mensili.

4.- Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), all'utilizzo dell'autoveicolo Cinquecento targato _____, immatricolato in data 29/03/2016 in quanto unico mezzo a disposizione del ricorrente e della madre per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare.

Sarà tuttavia onere del Liquidatore depositare una stima del valore dell'autoveicolo, anche predisposta da una autofficina o tramite riviste specializzate quali Infocar o Quattroruote, per valutare l'eventuale liquidazione al termine della procedura

5.- Va ricordato che la liquidazione controllata è uno strumento di regolamentazione coattiva del soddisfacimento dei creditori del debitore e riguarda tutti i beni della parte ricorrente, ad esclusione di quelli indicati al comma 4 dell'art. 268 CCII, determinando lo spossessamento totale in capo al debitore, fatte salve le specifiche esclusioni disposte per gravi ragioni e necessità. Non si tratta, infatti, di proposta negoziale rivolta ai creditori attraverso il Tribunale, ma di una dichiarazione unilaterale del debitore di messa a disposizione di utilità o di conteggio della quota di reddito ulteriore rispetto al c.d. minimo vitale.

Ne consegue che anche le giacenze sui conti corrente debbano intendersi acquisiti alla procedura.

6.- Nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 6 rel. particolareggiata) una prima classe di creditori prededucibili, privilegiati e chirografari.



N. R.G. P.U. 195/2024

7.-Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso;

Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Laura Pastacaldi;

NOMINA Liquidatore il dott. Luciano Trapani;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad esclusione dell'autovettura Cinquecento targata _____, immatricolata in data 29/03/2016;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

FISSA il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini dell'art. 268, co. 4, lett. b), nella misura di € 400,00 mensili.



N. R.G. P.U. 195/2024

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

1. aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
2. completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
3. predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 24/04/2025

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Laura Pastacaldi

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

